



Università degli Studi di Cagliari
IL RETTORE

Modifiche al *Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori*

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. -Serie generale - n. 89 del 16.04.2012 e s.m.i.;
- VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l'art. 6, comma 7;
- VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, prot. n. 5723 del 3.05.2018, con cui si segnala che gli aspiranti commissari per l'ASN 2018-2020, dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda l'attestazione rilasciata dall'Ateneo e riferita alla positiva valutazione effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010;
- VISTO il *Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori*, approvato con D.R. n. 433 del 13 giugno 2016;
- PRESO ATTO che nel corso della riunione del Senato Accademico del 26 giugno 2018, è stato proposto al Rettore di voler valutare l'opportunità di semplificazione delle modalità di autocertificazione delle attività svolte dai professori e dai ricercatori;
- VISTO il D.R. 10.07.2018, n. 611 con cui è stato modificato l'art. 7 del Regolamento succitato;
- CONSIDERATO che nel corso delle ultime sedute del Senato Accademico e del Consiglio del mese di luglio 2018 è stato ratificato il D.R. n. 611/2018 e nel contempo è stata sospesa l'applicazione del Regolamento stesso dando mandato al Rettore di approfondire ulteriormente il testo per apportare ulteriori eventuali modifiche;
- VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, prot. n. 10373 del 9.08.2018, con cui viene comunicato l'avvio delle procedure per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020, e ribadito che all'atto della presentazione delle domande, il cui termine di presentazione è il 25 settembre 2018, gli aspiranti commissari avranno l'obbligo di allegare l'attestazione riferita alla positiva valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010;
- RITENUTO opportuno, sia annullare il D.R. n. 611/2018, con il ripristino del testo originario dell'art. 7 del Regolamento approvato con D.R. n. 433 del 13 giugno 2016, sia modificare il



menzionato *Regolamento* al fine di inserire una norma transitoria che semplifichi le modalità di autocertificazione dello svolgimento delle attività didattiche e di quelle integrative considerata l'urgenza di rilasciare l'attestazione da allegare alla domanda per essere inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari ASN, che gli interessati dovranno presentare entro la scadenza prevista dal MIUR (25 settembre 2018);

CONSIDERATA l'urgenza di apportare le suddette modifiche, stante l'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti commissari per l'ASN 2018-2020, e quindi l'impossibilità di far deliberare in merito al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, le cui prossime sedute sono previste rispettivamente il 25.09.2018 e 27.09.2018;

RAVVISATA pertanto la necessità che l'approvazione delle modifiche al *Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori*, venga effettuata dal Rettore, sulla base dei poteri di cui all'art. 11, comma 2, dello Statuto;

Con i poteri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa, il D.R. n. 611/2018 deve intendersi annullato.

Art. 2 – Il *Regolamento per la disciplina delle modalità di autocertificazione e la verifica, dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori* nel testo approvato con DR 433 del 13.06.2018, deve intendersi modificato come segue:

Testo vigente	Nuovo testo In grassetto le modifiche
<p>Art. 1 – Finalità</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/10, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, dell'Università degli Studi di Cagliari.</p> <p>2. Il presente Regolamento prevede altresì la riduzione del carico didattico dei professori e dei ricercatori in relazione all'assunzione di specifici incarichi gestionali o di ricerca.</p>	<p>Art. 1 – Finalità</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/10, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, dell'Università degli Studi di Cagliari.</p> <p>2. Il presente Regolamento prevede altresì la riduzione del carico didattico dei professori e dei ricercatori in relazione all'assunzione di specifici incarichi gestionali o di ricerca.</p>



<p>Art. 2 – Attività dei professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I professori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento. 2. I ricercatori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente fino ad un massimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazione alla stesura dei documenti AVA e SUA. 	<p>Art. 2 – Attività dei professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I professori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento. 2. I ricercatori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente fino ad un massimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazione alla stesura dei documenti AVA e SUA.
<p>Art. 3 – Attività dei professori e ricercatori di ruolo a tempo definito</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I professori di ruolo a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento. 2. I ricercatori di ruolo a tempo definito riservano annualmente fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazione alla stesura dei documenti AVA e SUA. 	<p>Art. 3 – Attività dei professori e ricercatori di ruolo a tempo definito</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I professori di ruolo a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento. 2. I ricercatori di ruolo a tempo definito riservano annualmente fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazione alla stesura dei documenti AVA e SUA.
<p>Art. 4 – Attività dei ricercatori a tempo determinato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a riservare per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazione alla stesura dei documenti AVA e SUA, fino ad un massimo di 350 ore annue complessive in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. 	<p>Art. 4 – Attività dei ricercatori a tempo determinato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a riservare per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, attività di verifica dell'apprendimento e collaborazione alla stesura dei documenti AVA e SUA, fino ad un massimo di 350 ore annue complessive in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.



<p>Art. 5 – Carichi didattici dei professori e dei ricercatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai professori di ruolo a tempo pieno vengono assegnati corsi e moduli curriculari per un numero di ore pari, di norma, a 120 ore di insegnamento. Ai professori di ruolo a tempo definito vengono assegnati corsi e moduli curriculari per un numero di ore pari, di norma, a 90 ore di insegnamento. 2. Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, possono essere assegnate attività di insegnamento a titolo gratuito (fino a 60 ore) o a titolo oneroso. In caso di incarico a titolo gratuito, le ore di insegnamento devono intendersi ricomprese nel massimale di 350 ore per il tempo pieno o di 200 ore per il tempo definito. Nel caso in cui l'insegnamento venga svolto a titolo oneroso, le ore saranno considerate aggiuntive rispetto al suddetto massimale. 3. Ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno e definito vengono assegnate attività di insegnamento per un massimo di 60 ore. 4. Possono essere affidati incarichi didattici superiori ai massimali sopra indicati, previa autorizzazione del Rettore, purché le ore eccedenti non superino il 30% del massimale istituzionale. 5. Nell'affidamento di eventuali ore eccedenti il 30% del carico didattico istituzionale per motivate e documentate esigenze didattiche, non potrà in ogni caso essere superato il 30% del carico didattico complessivo del corpo docente a livello di facoltà. 	<p>Art. 5 – Carichi didattici dei professori e dei ricercatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai professori di ruolo a tempo pieno vengono assegnati corsi e moduli curriculari per un numero di ore pari, di norma, a 120 ore di insegnamento. Ai professori di ruolo a tempo definito vengono assegnati corsi e moduli curriculari per un numero di ore pari, di norma, a 90 ore di insegnamento. 2. Ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, possono essere assegnate attività di insegnamento a titolo gratuito (fino a 60 ore) o a titolo oneroso. In caso di incarico a titolo gratuito, le ore di insegnamento devono intendersi ricomprese nel massimale di 350 ore per il tempo pieno o di 200 ore per il tempo definito. Nel caso in cui l'insegnamento venga svolto a titolo oneroso, le ore saranno considerate aggiuntive rispetto al suddetto massimale. 3. Ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno e definito vengono assegnate attività di insegnamento per un massimo di 60 ore. 4. Possono essere affidati incarichi didattici superiori ai massimali sopra indicati, previa autorizzazione del Rettore, purché le ore eccedenti non superino il 30% del massimale istituzionale. 5. Nell'affidamento di eventuali ore eccedenti il 30% del carico didattico istituzionale per motivate e documentate esigenze didattiche, non potrà in ogni caso essere superato il 30% del carico didattico complessivo del corpo docente a livello di facoltà.
<p>Art. 6 – Riduzione delle attività didattiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente può deliberare riduzioni, fino ad un massimo di 20 ore, dell'attività di insegnamento in relazione agli incarichi istituzionali affidati ai professori quali: Presidente di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Consiglio di Corso di studio/classe, Collaborazione alla stesura dei documenti AVA/SUA, impegno didattico aggiuntivo nelle Scuole di specializzazione. Il Rettore con proprio 	<p>Art. 6 – Riduzione delle attività didattiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente può deliberare riduzioni, fino ad un massimo di 20 ore, dell'attività di insegnamento in relazione agli incarichi istituzionali affidati ai professori quali: Presidente di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Consiglio di Corso di studio/classe, Collaborazione alla stesura dei documenti AVA/SUA, impegno didattico aggiuntivo nelle Scuole di specializzazione. Il Rettore con proprio



<p>provvedimento, sentito il Senato Accademico, può autorizzare la riduzione del carico didattico ai pro rettori delegati e ai docenti coordinatori di progetti di ricerca di carattere internazionale di particolare rilevanza.</p> <p>2. Ai professori e ricercatori, assunti tramite procedure di chiamata diretta di cui all'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005, possono essere attribuite dai Dipartimenti di afferenza, sulla base di motivate esigenze segnalate dall'interessato, riduzioni parziali dell'attività di insegnamento per un massimo di due anni accademici a decorrere dalla data di assunzione.</p> <p>3. Ai ricercatori a tempo determinato il cui costo del contratto è coperto integralmente con finanziamenti esterni, possono essere deliberate dai Dipartimenti di afferenza riduzioni delle ore da dedicare alle attività didattiche integrative e/o di servizio agli studenti, nel caso in cui il soggetto finanziatore non ritenga ammissibili a rendicontazione le ore relative a tali attività.</p> <p>4. Ai professori e ai ricercatori a tempo determinato, cui vengano riconosciute le riduzioni di cui al presente articolo, non potranno essere conferiti eventuali incarichi di docenza conferiti ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 nei corsi di laurea e laurea magistrale.</p>	<p>provvedimento, sentito il Senato Accademico, può autorizzare la riduzione del carico didattico ai pro rettori delegati e ai docenti coordinatori di progetti di ricerca di carattere internazionale di particolare rilevanza.</p> <p>2. Ai professori e ricercatori, assunti tramite procedure di chiamata diretta di cui all'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005, possono essere attribuite dai Dipartimenti di afferenza, sulla base di motivate esigenze segnalate dall'interessato, riduzioni parziali dell'attività di insegnamento per un massimo di due anni accademici a decorrere dalla data di assunzione.</p> <p>3. Ai ricercatori a tempo determinato il cui costo del contratto è coperto integralmente con finanziamenti esterni, possono essere deliberate dai Dipartimenti di afferenza riduzioni delle ore da dedicare alle attività didattiche integrative e/o di servizio agli studenti, nel caso in cui il soggetto finanziatore non ritenga ammissibili a rendicontazione le ore relative a tali attività.</p> <p>4. Ai professori e ai ricercatori a tempo determinato, cui vengano riconosciute le riduzioni di cui al presente articolo, non potranno essere conferiti eventuali incarichi di docenza conferiti ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 nei corsi di laurea e laurea magistrale.</p>
<p>Art. 7 – Autocertificazione delle attività modalità di verifica</p> <p>1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad autocertificare le attività didattiche e quelle integrative mediante la compilazione settimanale del Registro docente e del Diario docente, presenti sulla procedura ESSE3. Relativamente agli incarichi di didattica frontale, entro 30 giorni dalla conclusione del corso, il professore o ricercatore provvede al completamento e alla verifica, nonché a renderlo imm modificabile mediante l'operazione di “<i>stampa ufficiale</i>”, del <i>Registro Docente</i> presente sulla procedura ESSE3. Sul <i>Registro</i> dovranno essere annotati il giorno, l'ora e il luogo in cui sono state tenute le lezioni o le esercitazioni ed una sommaria indicazione degli argomenti trattati.</p>	<p>Art. 7 – Autocertificazione delle attività e modalità di verifica</p> <p>1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad autocertificare le attività didattiche e quelle integrative mediante la compilazione settimanale del Registro docente e del Diario docente, presenti sulla procedura ESSE3. Relativamente agli incarichi di didattica frontale, entro 30 giorni dalla conclusione del corso, il professore o ricercatore provvede al completamento e alla verifica, nonché a renderlo imm modificabile mediante l'operazione di “<i>stampa ufficiale</i>”, del <i>Registro Docente</i> presente sulla procedura ESSE3. Sul <i>Registro</i> dovranno essere annotati il giorno, e l'ora e il luogo in cui sono state tenute le lezioni o le esercitazioni ed una sommaria indicazione degli argomenti trattati.</p>



<p>2. Relativamente ai compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il professore o ricercatore provvede, entro 30 giorni dalla conclusione dell'Anno Accademico, al completamento e alla verifica, nonché a renderlo immodificabile mediante l'operazione di "stampa ufficiale", del <i>Diario Docente</i> presente sulla procedura ESSE3. Sul <i>Diario</i> dovranno essere annotate le ore dedicate mensilmente alle attività didattiche integrative.</p> <p>3. I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca sono quelli definiti dall'ANVUR. Resta salva la competenza esclusiva dell'Ateneo di valutare positivamente o negativamente le attività svolte dai singoli professori o ricercatori.</p> <p>4. Il Rettore, per mezzo degli uffici della Direzione per il Personale, verifica l'effettivo svolgimento delle attività autocertificate dai professori e dai ricercatori nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.</p>	<p>2. Relativamente ai compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il professore o ricercatore provvede, entro 30 giorni dalla conclusione dell'Anno Accademico, al completamento e alla verifica, nonché a renderlo immodificabile mediante l'operazione di "stampa ufficiale", del <i>Diario Docente</i> presente sulla procedura ESSE3. Sul <i>Diario</i> dovranno essere annotate le ore dedicate mensilmente alle attività didattiche integrative.</p> <p>3. I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca sono quelli definiti dall'ANVUR. Resta salva la competenza esclusiva dell'Ateneo di valutare positivamente o negativamente le attività svolte dai singoli professori o ricercatori.</p> <p>4. Il Rettore, per mezzo degli uffici della Direzione per il Personale, verifica l'effettivo svolgimento delle attività autocertificate dai professori e dai ricercatori nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.</p>
<p>Art. 8 – Sanzioni</p>	<p>Art. 8 – Sanzioni</p>
<p>1. In caso di esito negativo delle verifiche, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori non potranno far parte delle commissioni di abilitazione nazionale e di quelle per la selezione e progressione di carriera del personale accademico (<i>procedure di chiamata dei professori, selezioni dei ricercatori td, selezioni per il conferimento degli assegni di ricerca</i>), nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca, come previsto dall'articolo 6, comma 8, della Legge n. 240/2010.</p>	<p>1. In caso di esito negativo delle verifiche, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori non potranno far parte delle commissioni di abilitazione nazionale e di quelle per la selezione e progressione di carriera del personale accademico (<i>procedure di chiamata dei professori, selezioni dei ricercatori td, selezioni per il conferimento degli assegni di ricerca</i>), nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca, come previsto dall'articolo 6, comma 8, della Legge n. 240/2010.</p>
<p>Art. 9 – Norme transitorie e finali</p>	<p>Art. 9 – Norme transitorie e finali</p>
<p>1. Le verifiche previste nel presente Regolamento saranno effettuate a partire dall'anno accademico 2016/2017.</p>	<p>1. Le verifiche previste nel presente Regolamento saranno effettuate a partire dall'anno accademico 2016/2017.</p> <p>2. L'autocertificazione delle attività didattiche integrative svolte nell'anno accademico 2016/2017, potrà essere effettuata, oltre che mediante la compilazione del Diario docente presente sulla procedura ESSE3, anche mediante la compilazione del modulo di</p>



<p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.</p>	<p>autocertificazione fornito dagli uffici della Direzione per il personale. 2. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.</p>
--	---

Il presente DR verrà portato a ratifica degli organi accademici nelle prossime sedute utili.

Cagliari

Il Rettore
Maria Del Zompo

Sottoscritto con firma digitale

Visto dal D.G